



COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Provincia di Udine

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 87

Seduta del 10/10/2016

OGGETTO: Contributo straordinario a favore del Comune di Muzzana del Turgnano per organizzazione 5' Concorso Organistico Organi Storici del Basso Friuli.

L'Anno **2016**, il giorno **10** del mese di **OTTOBRE** alle ore **19:10** nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

		Presente/Assente
Dott. Formentin Devis	Sindaco	Assente
Pavan Sylviana Aurelia Florence	Assessore	Assente
Scardaci Stefano	Vice Sindaco	Presente
Dott. Braggion Riccardo	Assessore	Presente
Formentin Fabio	Assessore Esterno	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Riotto dott.ssa Lucia**.

Il **signor Stefano Scardaci**, nella sua qualità di **Vice Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: Contributo straordinario a favore del Comune di Muzzana del Turgnano per organizzazione 5' Concorso Organistico "Organi Storici del Basso Friuli".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota del 22/07/2016, prot. n. 5079, con la quale il Sindaco di Muzzana del Turgnano, Cristian Sedran, comunica l'organizzazione del 5' Concorso Organistico "Organi Storici del Basso Friuli", in programma dal 20 al 24 settembre 2016, con la partecipazione di organisti provenienti da diverse Regioni Italiane e di diverse nazionalità, in occasione del quale si prevedono dei concerti-lezioni da dedicare, in particolare, alle Scuole (ed a cui, comunque, può assistere anche la popolazione) e con proposta di organizzare un concerto-lezione anche sul pregiato organo Dacci della Parrocchia di Marano Lagunare (in data 30/10 come concordato con il Parroco e la Dirigenza Scolastica);

VISTO che il Comune di Muzzana del Turgnano, con la medesima nota di cui sopra, rilevate le notevoli spese che l'iniziativa comporta, chiede, come nelle passate occasioni, un contributo per la realizzazione dell'evento medesimo, anche in considerazione della valenza dell'iniziativa per il Comune di Marano Lagunare;

CONSIDERATO che l'iniziativa prevista è di rilevante spessore culturale e di prestigio per l'intera comunità della Bassa Friulana, e che, come menzionato, consentirà di dare lustro anche al Comune di Marano Lagunare attraverso il concerto-lezione sull'organo Dacci della Parrocchiale di Marano Lagunare;

RITENUTO pertanto di contribuire all'evento di cui sopra mediante la corresponsione di un contributo straordinario ai sensi dell'art. 2 lett. d) del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici di ogni genere a persone ed enti pubblici" approvato con delibera di C.C. n. 56/1992;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art. 6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività"*;

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art. 2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione sociale, culturale, aggregativi, e di assistenza socio - economica perché rivolta a tutti i cittadini;

CONSIDERATO che, in alcun modo, il contributo economico nella forma specificata, può essere considerato come attività di sponsorizzazioni, vietate ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del D. L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176);

RITENUTO pertanto di prevedere la concessione di una somma di Euro 500,00- da destinare, quale contributo straordinario, al Comune di Muzzana del Turgnano per l'organizzazione dell'evento in parola;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici di ogni genere a persone ed enti pubblici" approvato con delibera di C.C. n. 56/1992, con particolare riferimento all'art. 2 lett. d);

CON VOTI UNANIMI resi ed accertati nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamato;

- ❑ di concedere, quale contributo straordinario, la somma di € 500,00.- a favore del Comune di Muzzana del Turgnano per l'organizzazione del 5' Concorso Organistico "Organi Storici del Basso Friuli ", in programma dal 20 al 24 settembre 2016, ed in vista degli eventi collaterali allo stesso (tra cui, l'organizzazione di concerto-lezione sull'organo Dacci della Parrocchiale di Marano Lagunare), come da richiesta del Comune di Muzzana del Turgnano con nota del 22/07/2016, prot. n. 5079;
- ❑ di demandare ai competenti Responsabili di servizio l'adozione di tutti gli atti conseguenti e susseguenti alla presente deliberazione;

Successivamente, ravvisata l'urgenza a provvedere,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO,
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Marano Lagunare, lì 11/10/2016

Il Responsabile del Servizio
F.TO LUCIA RIOTTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Marano Lagunare, lì 03/10/2016

Il Responsabile del servizio
F.TO FLORA SCHIAFFINO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Vice Sindaco
f.to Scardaci Stefano

Il Segretario Comunale
f.to Riotto dott.ssa Lucia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 12/10/2016

L'Impiegato
Mara Gazzetta

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 12/10/2016 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.

Dalla residenza comunale, li 12/10/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21*).

Dalla residenza comunale, li 12/10/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta